



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO E AVICOLA), E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). AZIENDA AGRICOLA "CANELLA GIANCARLO" – COMUNE DI PORTO TOLLE (RO):

1. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di bonifica Delta del Po prot. 7375 del 25/10/2023 (prot. reg. 582180 del 25/10/2023), ovvero:
 - a. la ditta dovrà presentare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, regolare richiesta per lo scarico nel canale di scolo consorziale "Arrivo Ca' Mello Ca' Dolfin" delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata dall'intervento;
 - b. la ditta dovrà provvedere, prima dell'utilizzo dello scarico esistente lungo la sponda del canale consorziale "Arrivo Ca' Mello Ca' Dolfin", costituito da una tubazione in PVC diametro 110 mm, alla realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche confluenti nel bacino di laminazione esistente (volume di invaso: mc 2100);
 - c. la ditta, per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area oggetto di intervento mediante utilizzo dello scarico esistente lungo la sponda del canale consorziale "Arrivo Ca' Mello Ca' Dolfin", dovrà presentare al Consorzio specifica autorizzazione rilasciata dalla ditta Nicolasi Tiziana, in qualità di titolare della concessione (mediante utilizzo di una tubazione diametro 110 mm) per lo scarico nel canale di scolo consorziale "Arrivo Ca' Mello Ca' Dolfin".
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell'Azienda ULSS n. 19 – Adria (ora Azienda ULSS 5 Polesana), trasmesso alla Regione del Veneto con note protocollo n. 211817/48.24 del 21/04/2008 e n. 37347/48.24 del 22/01/2010, relative al fabbricato cogeneratore, ossia:
 - a. il vano di 5,68 mq deve essere adibito a ripostiglio/archivio;
 - b. il locale comunicante con doccia deve avere funzione di spogliatoio.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Rovigo del 9/11/2023, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 2606529 del 9/11/2023, relative alla qualità dell'aria, ossia:
 - a. tutte le operazioni di carico scarico della biomassa dovranno essere gestite in modo da ridurre al massimo gli impatti odorigeni e la diffusione di polveri;
 - b. in considerazione dell'ubicazione dell'impianto in zona interessata da procedure di infrazione comunitaria per la qualità dell'aria è necessario siano adottati presidi ambientali atti a ridurre al massimo le fonti emissive in tutte le fasi di movimentazione delle biomasse.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell'ARPAV (Dipartimento regionale Rischi Tecnologici e Fisici), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 614960 del 15/11/2023, ossia:
 - a. effettuare il monitoraggio degli odori al fine di valutare nel tempo l'esigenza di implementare eventuali nuovi presidi ambientali, con le modalità di cui alla successiva lettera b;
 - b. entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio, effettuare un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2022. L'indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva ed invernale) con le modalità indicate nel "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" elaborato dal "Coordinamento emissioni" n. 309 del 28/06/2023. Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell'impianto nel corso delle campagne, saranno utilizzate come input per il modello di dispersione al fine di ottenere le mappe d'impatto per il confronto con i "Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile – Tabella 3" del sopra citato Decreto.
 - c. qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente o dalla gestione dell'impianto dovessero emergere molestie olfattive, la ditta dovrà proporre un "Piano di gestione degli odori", che dovrà altresì contenere le procedure operative, le modalità di gestione dell'impianto e le eventuali tecnologie adottate messe in atto al fine di ovviare alle problematiche emerse; qualora se ne manifesti la necessità, il Piano dovrà essere integrato con monitoraggi finalizzati a verificare l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, avendo a riferimento le modalità e le tecniche di indagine indicate nel Decreto sopra citato;



- d. i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali;
 - e. la gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del DPR n. 120/2017;
 - f. i serbatoi di stoccaggio delle materie prime liquide di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati;
 - g. le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convogliati per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di nulla osta alla costruzione di linee elettriche rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni (prot. n. ITV/III/02571/12324/RA), trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 244297/48.24 del 09/05/2008, ossia¹:
- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione del metanodotto rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prot. n. U.0224081.20-11-2023), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 626414 del 22/11/2023, ossia:
- a. siano rispettate le norme sulle interferenze contenute nell'art. 56 del D Lgs 259/03 e ss.mm.ii. recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
 - b. nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrato siano rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;
 - c. la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
 - d. durante il corso dei lavori l'Azienda agricola Canella Giancarlo consenta, a propria cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica della regolarità delle protezioni adottate;
 - e. qualora l'impianto preveda una rete su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici a suo servizio, per la trasmissione di segnali, telemisure, telecontrolli o altro, ai sensi degli artt. 99, 104, 107, titolo III del D Lgs n. 259/03 e ss.mm.ii., l'Azienda agricola Canella Giancarlo dovrà inoltre richiedere

¹ La prescrizione decade ad entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano (spegnimento cogeneratore connesso all'impianto di rete elettrica pubblica)



la prevista autorizzazione generale da conseguirsi previa presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – DGSCERP – Div. I – Viale America, 201 – 00144 Roma (PEC: dgscerp.div01@pec.mise.gov.it), della dichiarazione di cui all'Allegato 17 allo stesso decreto e della relativa documentazione.

7. Realizzare la variante progettuale dell'impianto di produzione di biogas e biometano conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (gasdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Esercizio della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (282 kW, pari a 2.400 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Adria il 08/05/2023 al n. 324 serie 3);
 - b. effluente zootecnico avicolo (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Adria il 08/05/2023 al n. 325 serie 3).
12. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico bovino non palabile: 18.250 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. effluente zootecnico avicolo: 2.190 t/a t.q.
13. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Porto Tolle, ad ARPA Veneto (Dipartimento di Rovigo) e all'Azienda ULSS 5 Polesana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e biometano.
14. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
15. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 9 dell'Allegato A al decreto del Ministro della Salute del 30 maggio 2023. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, fatto comunque salvo il rispetto del punto 6 (pulizia e disinfezione) dell'allegato "A" al citato decreto ministeriale, garantire che:



- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'operatore;
 - b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto;
 - c. il materiale deve essere completamente coperto;
 - d. per i nuovi stabilimenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
 - e. per gli allevamenti preesistenti, ove non sia attuabile quanto riportato al precedente punto, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
 - f. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
16. Con riferimento al precedente punto, rispettare le disposizioni emanate in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza dall'Unità Organizzativa reg.le Sanità Animale e Farmaci Veterinari ai sensi del Reg (UE) 687/2022.
 17. Predisporre, prima della messa in esercizio dell'impianto, un piano di monitoraggio utile a limitare la presenza di animali infestanti ed insetti molesti. Garantire per l'intera durata di esercizio dell'impianto l'attuazione di misure volte a contrastare in particolare il proliferare di roditori, mosche e zanzare.
 18. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) al Comune di Porto Tolle (RO) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
 19. Effettuare, entro e non oltre dodici (12) mesi dall'avvio in esercizio del nuovo assetto produttivo dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 20. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 21. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
 22. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 23. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 24. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
 25. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella decima paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 15%):

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	40 mg/Nm ³



CO	300 mg/Nm ³ (190*)
SO _x	60 mg/Nm ³
NO _x	190 mg/Nm ³ (150*)
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	2 mg/Nm ³
*valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271 commi 3, 4, 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal D. Lgs n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.	

26. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
27. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
28. In merito alle metodiche di campionamento delle emissioni in atmosfera, le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa. Ove non previsto dalla normativa, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità con la logica di priorità fissata dal BRef "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e dal D. Lgs. 152/06. Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI EQUIVALENZA dell'Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE", come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n.16760 del 19/04/2013). Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodicheanalitiche>. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Monitorare annualmente le ore di funzionamento della torcia di emergenza.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di biometano e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e ss.mm.ii.:
 - a. Presentare alla Provincia di Rovigo – in quanto impianto produttore di digestato – la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25 febbraio 2016.
 - b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021 (Allegato E sub allegato 13) e D.D.R. n. 222 del 15/06/2023, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (Allegato E sub allegato 16).



- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - e. Il produttore deve effettuare le analisi del digestato agrozootecnico al momento della presentazione della comunicazione e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX, parte A del DM 25/02/2016. Le analisi vanno ripetute ad ogni rinnovo della Comunicazione e ad ogni variazione delle matrici in ingresso all'impianto, autorizzate.
 - f. Con riferimento al campionamento del "digestato agrozootecnico", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo.
 - g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 - i. Gestire annualmente il "Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita" nel formato telematico reso disponibile sul portale "PIAVE", secondo le indicazioni stabilite dall'Allegato 7 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021.
 - j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, seguire le disposizioni contenute nell'articolo 26 della DGR n. 813/2021 (Allegato E sub allegati 8a e 8b).
33. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque meteoriche al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
 34. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque meteoriche, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
 35. Le acque di lavaggio contaminate dal disinfettante, impiegate per la disinfezione dei mezzi di trasporto, dovranno essere raccolte in apposite vasche e smaltite come rifiuto da ditta specializzata.
 36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sul biometano prodotto.
 37. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Porto Tolle e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del nuovo cogeneratore.
 38. Contestualmente, trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
 39. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Rovigo) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.
 40. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione



ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Porto Tolle (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di dismissione dell'impianto.

41. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
42. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di variante, un'integrazione alla garanzia finanziaria già depositata, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro (da definire), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (pratica PI n. 11815, prot. U.0013962.17-10-2023).

È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori;
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Porto Tolle (RO);
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001;
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.

